

Codice A1817A

D.D. 8 settembre 2016, n. 2340

Autorizzazione idraulica n. 44/16 per i lavori di "Sistemazione idraulica del Rio Fiumetta in localita' Madonna della Neve" in Comune di Gignese (VB). Richiedente: Comune di Gignese.

In data 19/08/2016 ns. prot. n. 35834/A1817A è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania sede di Domodossola, la richiesta del Comune di Gignese per l'autorizzazione ai lavori di sistemazione idraulica di cui all'oggetto, finanziati a seguito degli eventi alluvionali di ottobre – novembre 2014, di cui all'O.C. n°2/A18.000/217 del 01.04.2015 e D.D. n°1550 del 01.07.2015.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Marco Lami e Dott.Geol. Corrado Caselli – in base ai quali è previsto la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto definitivo/esecutivo delle opere è stato approvato dal Comune di Gignese con Deliberazione del Sindaco n° 34 del 20.07.2016.

In data 06.08.2016 Prot. n° 20271, la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore V – Ambiente e Georisorse – Servizio Tutela Faunistica, ha espresso parere Tecnico in merito alla compatibilità degli interventi previsti con la fauna ittica, ai sensi della L.R. n.37/2006 e s.m.i.,

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in oggetto, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 44/2002 e n. 21/2015;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37/2006 e s.m.i.;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Gignese a realizzare le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il versante a monte delle difese spondali da realizzarsi in sponda sinistra dovrà essere riprofilato e raccordato al meglio al ciglio superiore della scarpata e dovrà essere verificato e garantito nel tempo l'attecchimento della prevista idrosemina;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto

autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- I lavori di scavo dovranno essere effettuati nel rispetto del D.M. n.161 del 10 agosto 2012 e s.m.i. in merito alla disciplina delle terre e rocce da scavo;

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Ercole